

DELIBERA N. 461  
26 settembre 2023

### Oggetto

Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario Generale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come modificato dal Consiglio nell'adunanza del 26 settembre 2023

## Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

**VISTO** l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

**VISTO** l'art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, per il quale «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

**VISTO** il piano di riordino dell'A.N.AC. presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.l. 90/2014, definitivamente approvato con suo decreto del 1° febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 10 febbraio 2016;

**VISTO** l'art. 52-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce: «L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 [...]»;

**VISTO** il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019, e sue successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti del Consiglio e dal Segretario Generale dell'Autorità, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 18 febbraio 2015 e successivamente modificato con delibera n. 34 del 17 gennaio 2018;

**RITENUTO** di aggiornare alle condizioni di mercato il limite massimo rimborsabile delle spese di alloggio per la partecipazione alle attività dell'ANAC riconosciuto ai Consiglieri non residenti a Roma ai sensi dell'art. 5, comma 5, del richiamato Regolamento sui rimborsi;

## DELIBERA

- 1) di approvare la seguente modifica all'art. 5, comma 5, del Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti del Consiglio e dal Segretario Generale dell'Autorità, approvato il 18 febbraio 2015 e modificato con delibera n. 34 del 17 gennaio 2018: «5. Ai fini della partecipazione alle attività dell'Autorità, i Consiglieri non residenti a Roma possono avere il rimborso delle spese sostenute per l'alloggio, che avrà preferibilmente forma residenziale, entro il limite di **euro 200,00 (duecento)** a notte»;
- 2) di approvare il testo consolidato del Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti del Consiglio e dal Segretario Generale dell'Autorità allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che la modifica al Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione, dove sarà contestualmente pubblicato il testo regolamentare consolidato.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 ottobre 2023

Il Segretario verbalizzante Laura Mascali

Atto firmato digitalmente

In allegato il Testo consolidato del Regolamento



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

# Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario Generale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Testo consolidato del Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario Generale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio nell'adunanza del 18 febbraio 2015 e successivamente modificato con delibera n. 34 del 17 gennaio 2018 e delibera 461 del 26 settembre 2023.



## Sommario

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 – Definizioni                                                                                    | 5  |
| TITOLO I Principi generali                                                                              | 5  |
| Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione                                                               | 5  |
| Art. 3 – Imputazione delle spese                                                                        | 5  |
| TITOLO II Rimborso delle spese                                                                          | 6  |
| Art. 4 – Spese per la consumazione dei pasti giornalieri                                                | 6  |
| Art. 5 – Spese di viaggio per spostamenti settimanali tra la sede dell’Autorità e il luogo di residenza | 6  |
| Art. 6 – Spese per la partecipazione alle attività dell’Autorità*                                       | 7  |
| Art. 7 – Spese per trasferte inerenti l’attività istituzionale dell’Autorità                            | 7  |
| Art. 8 – Utilizzo dei taxi o mezzi a noleggio                                                           | 8  |
| Art. 9 – Spese telefoniche e traffico dati                                                              | 8  |
| Art. 10 – Spese di rappresentanza                                                                       | 8  |
| Art. 11 – Segretario Generale                                                                           | 9  |
| TITOLO III Disposizioni finali                                                                          | 10 |
| Art. 12 – Amministrazione trasparente                                                                   | 10 |
| Art. 13 – Rinvio ad altre disposizioni                                                                  | 10 |



## Art. 1 – Definizioni

Nel presente Regolamento:

- l'espressione "Autorità" indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Autorità;
- l'espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell'Autorità;
- l'espressione "Consigliere" indica ogni componente dell'Autorità.

# TITOLO I

## Principi generali

## Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i rimborsi delle spese sostenute dal Presidente e dai Componenti del Consiglio dell'Autorità relativamente a:

- a) consumazione dei pasti giornalieri;
- b) viaggi e trasferte;
- c) partecipazione alle attività dell'Autorità;
- d) utilizzo di taxi o mezzi a noleggio;
- e) spese telefoniche e traffico dati;
- f) spese di rappresentanza.

## Art. 3 – Imputazione delle spese

1. Le spese di cui al presente Regolamento sono poste a carico degli appositi capitoli di bilancio dell'Autorità.

## TITOLO II

### Rimborso delle spese

#### Art. 4 – Spese per la consumazione dei pasti giornalieri

1. Al Presidente e ai Consiglieri è riconosciuto un rimborso per le spese relative alla consumazione dei pasti giornalieri nella misura massima di euro 60,00 (sessanta) al giorno.
2. Ai fini del relativo rimborso, i richiedenti devono compilare il Modulo 1, allegato al presente Regolamento, e presentare la correlata documentazione fiscale, la quale dovrà riportare che la consumazione si riferisce a un'unica persona. Qualora nel documento fiscale risultino più coperti, si procederà alla liquidazione della quota parte nei limiti sopra indicati.

#### Art. 5 – Spese di viaggio per spostamenti settimanali tra la sede dell'Autorità e il luogo di residenza

1. Sono ammesse a rimborso, a seguito di presentazione di specifica documentazione, le spese di viaggio per gli spostamenti settimanali tra la sede dell'Autorità e il luogo di residenza, se diverso da Roma.
2. È consentito l'utilizzo di mezzi di trasporto in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave, bus urbani ed extraurbani, metropolitane). In caso di viaggio con voli aerei, per ferrovia, via mare o altri mezzi pubblici di linea sono ammesse a rimborso le spese documentate relative al costo del biglietto in classe economy, comprensivo di diritti di prenotazione, tasse aeroportuali, diritti di agenzia e simili.
3. Qualora l'interessato attesti che non sia stato possibile il ricorso all'economy, sono rimborsabili i biglietti in classe diversa. In mancanza di attestazione, il relativo titolo di viaggio sarà rimborsabile limitatamente alla quota pari al corrispettivo della classe economica.
4. È consentito l'utilizzo del mezzo proprio. In tal caso è riconosciuta un'indennità chilometrica nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina senza piombo vigente nel tempo, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute per i pedaggi autostradali.
5. Ai fini della partecipazione alle attività dell'Autorità, i Consiglieri non residenti a Roma possono avere il rimborso delle spese sostenute per l'alloggio, che avrà preferibilmente forma residenziale, entro il limite di **euro 200,00 (duecento)** a notte.
6. Il Presidente e i Consiglieri chiedono all'ufficio Risorse Finanziarie il rimborso delle spese effettivamente sostenute per gli spostamenti settimanali tra la sede dell'Autorità e il luogo di residenza nonché per l'alloggio mediante compilazione del Modulo n. 2 allegato al presente Regolamento.

## Art. 6 – Spese per la partecipazione alle attività dell'Autorità\*

1. Ai fini della partecipazione alle attività dell'Autorità, dietro presentazione della relativa documentazione, i Consiglieri non residenti a Roma possono avere il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e per l'alloggio che avrà preferibilmente forma residenziale entro il limite di euro 100,00 (cento) a notte.

\*Il presente articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore della delibera del Consiglio n. 34 del 17 gennaio 2018.

## Art. 7 – Spese per trasferte inerenti l'attività istituzionale dell'Autorità

1. Al Presidente e ai Consiglieri in trasferta per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Autorità compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per viaggi, in ferrovia o su natanti, in 1° classe. Per il trasporto aereo è rimborsabile di norma la classe economica, salvo motivate esigenze. Qualora l'interessato attesti che non sia stato possibile il ricorso all'economy, sono rimborsabili i biglietti in classe diversa. In mancanza di attestazione, il relativo titolo di viaggio sarà rimborsabile limitatamente alla quota pari al corrispettivo della classe economica.
2. Al Presidente e ai Consiglieri in trasferta per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Autorità spetta il rimborso di un albergo di categoria non superiore al 4 stelle, salva la possibilità di usufruire di un albergo di categoria superiore qualora l'interessato attesti che, nella località in cui si reca in trasferta, non sia disponibile un albergo di categoria inferiore. Nei casi di trasferte continuative nella medesima località è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza alberghiera o similare, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo.
3. Per gli incarichi di trasferta giornaliera è riconosciuto un rimborso per le spese relative alla consumazione dei pasti nella misura massima giornaliera di euro 60,00 (sessanta). Per gli incarichi di trasferta di durata non superiore alle 8 ore è ammesso il rimborso delle spese relative alla consumazione di un solo pasto, mentre per quelli di durata superiore alle 12 ore è ammesso il rimborso della spesa relativa alla consumazione di due pasti.
4. Per le trasferte inerenti l'attività istituzionale dell'Autorità si utilizzano i mezzi di trasporto ordinario. Sono considerati ordinari i mezzi in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave). In caso di impossibilità di uso del mezzo di trasporto ordinario e tenuto conto, comunque, di ragioni di economicità è ammesso l'uso di mezzi straordinari.
5. Il trattamento di cui al presente articolo si applica anche in caso di trasferte all'estero, salvo motivata deroga attestata dall'interessato in relazione alla specificità del Paese.
6. Il Presidente e i Consiglieri chiedono all'ufficio Risorse Finanziarie il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi del presente articolo, mediante compilazione del Modulo 3, allegato al presente Regolamento, con indicazione delle ragioni della trasferta effettuata.

## Art. 8 – Utilizzo dei taxi o mezzi a noleggio

1. Ai fini del rimborso delle spese di cui agli artt. 5 e 7 del presente Regolamento, al Presidente e ai Consiglieri è consentito l'utilizzo di taxi sia urbani che extraurbani o di un mezzo a noleggio, per ragioni di servizio quando non siano disponibili autovetture in dotazione dell'Autorità ad uso non esclusivo.
2. L'uso di taxi o mezzi a noleggio per il collegamento da e per il luogo di residenza con aeroporti, stazioni ferroviarie e stazioni marittime è consentito entro il limite di 50,00 (cinquanta) chilometri, salvo diverse e documentate esigenze.

## Art. 9 – Spese telefoniche e traffico dati

1. Al Presidente e ai Consiglieri sono fornite, ai fini del normale e continuativo svolgimento delle diversificate funzioni e mansioni legate al proprio incarico, le attrezzature informatiche e telefoniche, secondo quanto previsto dalle disposizioni interne e dalle convenzioni all'uopo stipulate con i gestori fornitori dell'Autorità. Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate dal Consiglio.
2. Le spese relative al traffico telefonico e al traffico dati generato da apparecchi di telefonica radiomobile, computer portatili o *tablet* pc sono rimborsabili nel limite massimo di euro 300,00 bimestrali.

## Art. 10 – Spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza dell'Autorità di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei in relazione ai propri fini istituzionali. Le spese di rappresentanza sono autorizzate esclusivamente dal Segretario Generale, anche nel caso in cui siano effettuate dai singoli Consiglieri. Ove necessario per garantire la riservatezza dei soggetti interessati, l'autorizzazione viene effettuata senza l'indicazione delle persone che prendono parte alle diverse iniziative. All'autorizzazione è allegata la documentazione che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta (fatture, ricevute fiscali, ecc.).
2. Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute in momenti ufficiali per:
  - colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni di riunioni di lavoro e richiedano un elevato livello di rappresentanza;
  - forme straordinarie di accoglienza e ospitalità, servizi fotografici di stampa e relazioni pubbliche, addobbi e impianti vari in occasioni di visite presso l'Autorità di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie e internazionali;
  - omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità estranee all'Autorità;
  - interventi onerosi per messaggi e commemorazioni riferiti a personalità anche rappresentative del mondo esterno;

- cerimonie di natura istituzionale (stampa di inviti, affitto locali, addobbi, impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi) alle quali partecipano autorità rappresentative estranee all'Autorità;
  - piccoli doni, quali targhe, medaglie, coppe e oggetti simbolici, a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Autorità, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Autorità, nel limite massimo di euro 100,00 (cento).
3. Non rientrano tra le spese di rappresentanza quelle relative a colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni che non siano effettuate in occasione di incontri ufficiali e che vedano la partecipazione dei soli soggetti interni all'Autorità. Il limite di spesa viene annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione.

### Art. 11 – Segretario Generale

1. Le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento si applicano anche al Segretario Generale dell'Autorità.

## TITOLO III

### Disposizioni finali

#### Art. 12 – Amministrazione trasparente

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione di riferimento e in costanza di perseguimento delle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative all'Autorità, le spese di cui al presente Regolamento sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

#### Art. 13 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa interna dell'Autorità.

#### Allegati:

- Modulo n. 1 "Richiesta rimborso spese sostenute ai sensi dell'art. 4 del Regolamento"
- Modulo n. 2 "Richiesta rimborso spese sostenute ai sensi dell'art. 5 del Regolamento"
- Modulo n. 3 "Richiesta rimborso spese sostenute ai sensi dell'art. 7 del Regolamento"